



Decreto n° 0151 / Pres.

Trieste, 6 settembre 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

D.P.R. N. 361/2000, ART. 2. FONDAZIONE OSIRIDE BROVEDANI ONLUS CON SEDE A TRIESTE.
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 06/09/2019

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 06/09/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 06/09/2019



Premesso che con proprio decreto n. 083/Pres. di data 8 marzo 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della “Fondazione Osiride Brovedani – Onlus”, con sede in Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, le cui successive modifiche sono state approvate con propri decreti n. 0140/Pres. del 24 aprile 1998, n. 0348/Pres. del 20 settembre 2001, n. 0284/Pres. del 8 agosto 2003, n. 017/Pres. del 20 gennaio 2005, n. 0318/Pres. del 9 ottobre 2007, n. 0118/Pres. del 1 giugno 2012, n. 0124/Pres. dell’11 luglio 2013, 018/Pres. del 13 febbraio 2014 e da ultimo con proprio decreto n. 011/Pres. del 17 gennaio 2018;

Vista l’istanza del 27 giugno 2019, di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione del 18 giugno 2019;

Visto il verbale di detto Consiglio di amministrazione, a rogito della dott.ssa Daniela Dado, notaio in Trieste, rep. 97291, racc. n. 16421, registrato a Trieste il 25 giugno 2019, al n. 5498/1T;

Rilevato che le modifiche statutarie sono dirette, in parte, a modificare aspetti organizzativi della Fondazione, in parte a conformare lo statuto dell’ente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore, ai fini e per gli effetti dell’articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo 117/2017, come modificata da ultimo dall’articolo 43, comma 4-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto il parere della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità espresso con nota del 18 luglio 2019 prot. n. 14825, positivo, per la parte relativa all’adeguamento dello stato al Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017, ed espressivo della necessità di chiarimenti inerenti le modifiche statutarie di natura organizzativa della Fondazione;

Vista la nota integrativa del 9 agosto 2019 con la quale la Fondazione ha fornito i ragguagli richiesti e l’assenza di ulteriori osservazioni da parte della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

Constatato che, come esplicitato nella circolare n. 13 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2019, le ipotesi di adeguamenti statutarie alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore, qualora poste in essere da una persona giuridica di diritto privato, devono venire approvate con le modalità ed i termini previsti dalla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sul riconoscimento della personalità giuridica, ma che in tali ipotesi l’autorità competente svolge funzioni di verifica avente ad oggetto profili meramente formali degli atti, essendo il sindacato di conformità dello statuto alle disposizioni del codice del Terzo settore assegnato per legge alla competenza dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 117/2017;

Preso atto della mancata istituzione ad oggi del Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito nominato RUNTS, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 117/2017;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, nelle more dell’istituzione del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS);

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 117/2017, il

requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei sopra citati registri attualmente previsti dalle normative del settore;

Constatato che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del citato decreto legislativo, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relative alla istituzione e tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato sono ancora in vigore e saranno abrogate a decorrere dall'operatività del RUNTS;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 117/2017, si applicano in via transitoria fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al sopra citato Titolo X del medesimo decreto legislativo, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri;

Constatato che, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni del Titolo X relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'operatività del predetto Registro;

Rilevato inoltre che, secondo la circolare n. 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018, nel periodo transitorio di istituzione del RUNTS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri hanno la facoltà di inserire accanto alle proprie denominazioni gli acronimi "ODV" e "APS", mentre gli enti aventi la qualifica di "ONLUS" hanno l'obbligo di continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" previsti dal decreto legislativo 460/1997;

Rilevato altresì che, nella medesima circolare viene specificato che l'eliminazione nella denominazione sociale di un ente, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e l'assunzione della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS", deve effettuarsi obbligatoriamente dopo l'iscrizione nel suddetto RUNTS;

Constatato che il Consiglio di amministrazione della "Fondazione Osiride Brovedani - Onlus" ha approvato le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017 in forza delle quali, tra l'altro, l'ente dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, assumerà la denominazione di "Fondazione Osiride Brovedani – Ente del Terzo Settore";

Rilevato che, il medesimo Consiglio di amministrazione ha deliberato di dare atto che tutte le norme contenute nel detto statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, entreranno in vigore al momento della decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del citato decreto legislativo e che le clausole statutarie di cui agli articoli 1, 2, 6, 23 e 24 adottate in conformità alla normativa delle ONLUS rimangono transitoriamente efficaci nel testo già approvato con proprio decreto n. 011/Pres. del 17 gennaio 2018 fino all'entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo 117/2017;

Rilevato infine che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la futura iscrizione dell'Associazione nel RUNTS determinerà oltre all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione della Fondazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione dell'ente nel citato RUNTS;

Riconosciuta quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica. 10 febbraio 2000, n. 361;

Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreta

1. Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, le modifiche statutarie della "Fondazione Osiride Brovedani - Onlus", con sede a Trieste, deliberate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 giugno 2019.

2. A far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'ente assumerà la

denominazione di “Fondazione Osiride Brovedani – Ente del Terzo Settore” con contestuale sospensione dell’iscrizione del medesimo nel Registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

4. Si dà atto che le modifiche dello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diverranno efficaci dalla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Si dà atto, altresì, che le clausole statutarie di cui agli articoli 1, 2, 6, 23 e 24 adottate in conformità alla normativa delle ONLUS rimangono transitoriamente efficaci nel testo già approvato con proprio decreto n. 011/Pres. del 17 gennaio 2018 fino all’entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo 117/2017.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -